

L'apoteosi del legislatore italiano sui rifiuti vegetali

Gianfranco Amendola

Di fronte alle giravolte del legislatore italiano nel settore della normativa ambientale, qualche volta si rasenta l'incredibile. L'ultimo esempio riguarda i rifiuti vegetali, un settore, cioè, che, in pochissimo tempo è stato oggetto, soprattutto con riferimento alla eliminazione delle stoppie, di frequenti modifiche normative settore che si sono susseguite in forma confusa e senza un reale coordinamento, creando all'interprete notevoli difficoltà anche solo per capire quale sia la norma attualmente applicabile¹:

1) La storia inizia con l'art. 184 del D. Lgs 152/06, che classifica fra i rifiuti urbani "*i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali*" (comma 2, lett.e) e fra quelli speciali "*i rifiuti da attività agricole e agro-industriali ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135²*" (comma 3, lett.a) .

Tuttavia, nell'articolo successivo, specifica che "*non rientrano nel campo di applicazione della normativa sui rifiuti....paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana*" (art. 185, comma 1, lett. f). Trattasi, in realtà, di esclusione ricalcata dalla direttiva comunitaria anche se molto più ampia in quanto -e vale la pena di rilevarlo subito- i termini "*sfalci e potature*" sono stati aggiunti alla "*paglia*" dal legislatore italiano con il D. Lgs. 205/2010.

¹ Per approfondimenti e richiami, anche se limitati al giugno 2016, nonché per un inquadramento della problematica in un ambito più generale, ci permettiamo rinviare ad AMENDOLA, *Il diritto penale dell'ambiente*, EPC, Roma 2016, pag. 281 e segg.

² Ai sensi dell'art. 2135 c.c. "*è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse*". L'articolo aggiunge che "*per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge*".

Era, quindi, facilmente prevedibile che dei rapporti tra la regola (sono rifiuti) e la eccezione (non si applica la normativa sui rifiuti) sopra riportate si sarebbe occupata la giurisprudenza.

E, in effetti, di potature di alberi si occupava due volte, la suprema Corte nel 2005 e nel 2009 con riferimento al loro deposito incontrollato; nella seconda, rispondendo alla difesa che sosteneva non trattarsi di rifiuti, la Cassazione replicava, in modo scarno, che *“secondo la giurisprudenza di questa Corte vanno qualificati come rifiuti... i materiali vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi.. Tant’ è che è stato ritenuto configurabile il reato di cui all’art. 51, comma terzo, D. Lgs 22/1997 in caso di “deposito dei residui di potatura e pulitura degli alberi in zona adibita a discarica abusiva (Cass, sez. 3, n. 12356 del 24.2.2005)”³.*

Più articolata appare altra sentenza del 2009, la quale, con riferimento al deposito di raspe e vinacce (rifiuti organici derivanti dalla lavorazione dell'uva), annullava una sentenza di condanna in quanto non aveva esaminato la questione, posta dalla difesa, del possibile riutilizzo di queste sostanze in agricoltura, con conseguente esclusione dalla disciplina sui rifiuti⁴.

Più in particolare, in un caso di incenerimento di rami tagliati, la suprema Corte, nel 2008 escludeva la applicabilità dell'art. 185 (ovviamente nella versione dell'epoca sopra riportata), affermando che *“il taglio di alberi, eseguito nell’ambito della silvicoltura, costituisce attività produttiva e quindi trova applicazione il D. Lgs 152/06. La eliminazione, mediante incenerimento, dei rami degli alberi tagliati (per circa un metro cubo) non usufruibili in processi produttivi non costituisce una forma di utilizzazione nell’ambito di attività produttive. Inoltre non trova riscontro nelle tecniche di coltivazione attuali l'utilizzazione delle ceneri come concimante naturale. Tale materiale, pertanto, non può essere considerato materia prima secondaria riutilizzata in diversi settori produttivi senza pregiudizio per l’ambiente”⁵* E confermava, quindi, una sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a) D. Lgs 152/06.

Di tenore opposto sembra essere una scarna sentenza del 2013 la quale, occupandosi di una condanna per smaltimento illecito tramite combustione di *“frasche e ramaglie*

³ Cass. pen., sez. 3, 12 ottobre 2009, n. 39726

⁴ Cass. pen., sez. 3, 7 aprile 2009, n. 26951, Marozzi

⁵ Cass. pen., sez. 3, 4 novembre 2008, n. 46213, Dallemule

provenienti da un vivaio di piante e destinate ad essere riutilizzate come composto nello stesso vivaio", si limitava a riportare la dizione dell'art. 185, comma 1, lett. f), concludendo, subito dopo, che "l'attività posta in essere dall'imputata rientra nella normale pratica agricola, cui consegue l'esclusione, ai sensi della disposizione citata, dei materiali di cui si tratta dal novero dei rifiuti" ⁶. Sentenza che, in dottrina, suscitava notevoli perplessità sia perchè introduceva il concetto di "normale pratica agricola" che non figurava nella esclusione del testo allora vigente dell'art. 185, comma 1, lett. f, sia perchè non si capiva se essa si riferisse alla combustione o alla riutilizzazione delle ceneri⁷.

2) Questa incerta situazione diventava ancora più delicata dopo la approvazione del decreto legge 10 dicembre 2013 n. 136 convertito con legge 6 febbraio 2014 n. 6 (cd "terra dei fuochi") il quale, come è noto, ha introdotto nel TUA l' art. 256-bis che prevede il nuovo delitto di "combustione illecita di rifiuti".

Infatti, il primo comma del nuovo articolo prescrive che << salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata e' punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile e' tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.>>. Divieto, evidentemente applicabile anche nei casi in cui l'agricoltore dia fuoco, per disfarsene, ai rifiuti vegetali provocati dalla sua attività, da lui lasciati ed ammassati sul terreno proprio per la combustione. Così come avviene normalmente.

Proprio per evitare questa conseguenza, lo stesso decreto stabilisce che "si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le condotte di cui al comma 1 hanno ad oggetto i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e) " (art. 256 bis, comma 6). E quindi, se la combustione illecita riguarda " i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali ", la pena non è più la reclusione, come sopra indicato, ma la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 3.000 euro. Disposizione che , ovviamente, proprio per la sua formulazione letterale, non può essere estesa ai "rifiuti derivanti da

⁶ Cass. pen., sez. 3, 7 marzo 2013, n. 16474

⁷ Si noti, in proposito, l'evidente contrasto con la citata sentenza del 2008, secondo cui "non trova riscontro nelle tecniche di coltivazione attuali l'utilizzazione delle ceneri come concimante naturale".

attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.”, previsti, come rifiuti speciali, non dal comma 2, lett. e, ma dal comma 3, lett. a dell'art. 185, che, quindi, restavano soggetti alle nuove, pesanti sanzioni dell'art. 256-bis.

Restava valida per tutti (rifiuti vegetali urbani e speciali), ovviamente, l'eccezione generale dell' art. 185, comma 1, lett. f), secondo cui (testo vigente all'epoca), come abbiamo visto, non si applicava la normativa sui rifiuti qualora vi fosse la prova che tali rifiuti fossero *utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana*⁸.

3) Come era prevedibile, un siffatto quadro normativo provocava immediatamente problemi applicativi specie per quanto concerneva la combustione di rifiuti vegetali industriali soggetta, come abbiamo visto, alle gravi sanzioni previste dall'art. 256-bis D. Lgs 152/06, e peraltro oggetto di numerose disposizioni comunali e regionali sulla combustione di stoppie in genere. E così, un anno dopo, il legislatore interveniva direttamente sulla combustione di rifiuti vegetali con l'art. 14, comma 8, decreto legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 agosto 2014, n. 116, operando su due fronti. Da un lato aggiungeva all'art. 182 (*smaltimento dei rifiuti*) D. Lgs. 152/06 un comma 6 bis secondo cui *"Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)".* Dall'altro, nel settore delle sanzioni, aggiungeva all'art. 256-bis (*combustione illecita di rifiuti*) D. Lgs 152/06 un comma 6 bis

⁸ Per approfondimenti, si rinvia al nostro *Combustione di rifiuti, le imprese agricole rischiano la reclusione*, in *Ambiente e sicurezza sul lavoro* 2014, n. 6, pag. 70 e segg.

secondo cui *"fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato"*.

In tal modo, la combustione di stoppie ecc., in presenza di alcune condizioni diventava lecita e veniva consentita in quanto qualificata espressamente quale normale pratica agricola per reimpiego di materiali concimanti ed ammendanti⁹. E si aggiungeva che comunque, non ricorrendo questa esclusione, le pesanti sanzioni previste dal nuovo delitto di combustione illecita di rifiuti non fossero mai applicabili per la combustione di rifiuti vegetali; con la conseguenza che, se si trattava di rifiuti vegetali urbani (da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali) si applicava, come abbiamo visto, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per l'abbandono di rifiuti; mentre per quelli speciali (da attività agricole ed agro-industriali) si applicavano non le sanzioni previste per il delitto di combustione illecita, bensì le sanzioni contravvenzionali per smaltimento abusivo dell'art. 256, comma 1, lett. a), D. Lgs. 152/06.

Restava sempre valida per tutti, -ovviamente ma è bene ripeterlo-, l'eccezione generale dell' art. 185, comma 1, lett. f), secondo cui (testo vigente all'epoca) non si applicava la normativa sui rifiuti qualora vi fosse la prova che tali rifiuti fossero *utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana*. Anzi, appare evidente, a questo punto, che a questo principio generale deve essere ricondotta anche la nuova, espressa esenzione del nuovo comma 6 bis dell'art. 182.

In tal senso, peraltro si pronunciava la Cassazione nel 2016 evidenziando *a contrario*, da un lato, che *"costituisce attività di gestione di rifiuti, esulando dalle normali pratiche agricole, ogni attività di raggruppamento e abbruciamento dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), eseguita fuori dal luogo di produzione o, se eseguita nel luogo di produzione, per una finalità diversa dal reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti"*; e dall'altro, che *"quando il materiale (non pericoloso) di cui*

⁹ Il che superava le obiezioni di Cass. 2008, Dallemule, cit., secondo cui *" non trova riscontro nelle tecniche di coltivazione attuali l'utilizzazione delle ceneri come concimante naturale"* . In questo senso, cfr. Cass. pen., sez. 3, c.c. 7 ottobre 2014, n. 76, Urcioli, la quale la considera *"superata dalla scelta effettuata dal legislatore con l'introduzione del richiamato comma 6-bis dell'art. 182, laddove si precisa espressamente che le attività di raggruppamento e di abbruciamento effettuate sul posto e nei limiti quantitativi indicati costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti"*.

all'art. 185, comma 1 lett. f) TUA viene bruciato al di fuori delle condizioni previste dall'art. 182, comma 6-bis, primo e secondo periodo, TUA e, quindi, quando mancano le condizioni richieste per l'esclusione dell'abbruciamento dalle attività di gestione di rifiuti - è configurabile, contrariamente all'approdo cui è giunta in parte qua una precedente decisione (Sez. 3, n. 76 del 07/10/2014, dep. 2015, Urcioli, in motiv.), il reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), TUA relativo alle attività di gestione di rifiuti non autorizzate e non invece la disciplina sanzionatoria di cui all'art. 256-bis TUE, in conformità all'approdo cui è giunta in parte qua la richiamata pronuncia di questa Sezione (Sez. 3, n. 76 del 07/10/2014, cit., in motiv.), in virtù della clausola di riserva espressa nel secondo periodo del comma 6 dell'art. 256-bis TUE secondo il quale "fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo (ossia dell'art. 256-bis) non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato"¹⁰ .

4) E così giungiamo all' ultimo (?) atto e cioè alla recentissima legge 28 luglio 2016, n. 154 (*Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale*), la quale modifica, questa volta, proprio il comma 1, lettera f) dell'art. 185 D. Lgs. 152/06, richiamato dal (nuovo) comma 6 bis dell'art. 182, introdotto nel 2014 ed appena esaminato. Per una migliore comprensione, riportiamo il testo prima e dopo questa modifica (le aggiunte sono sottolineate):

Articolo 185 prima <i>(Esclusioni dall'ambito di applicazione)</i>	Articolo 185 OGGI <i>(Esclusioni dall'ambito di applicazione)</i>
<p>1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:</p> <p>f) le materie fecali, se non contemplate</p>	<p>1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:</p> <p>«f) le materie fecali, se non contemplate dal</p>

¹⁰ Cass. pen. sez. 3, 12 gennaio 2016, n. 5504, Lazzarini; dove, tuttavia si omette di citare il comma 6 dell'art. 256-bis per le sanzioni (amministrative) relative ai rifiuti vegetali urbani

<p>dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana</p>	<p>comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia, gli sfalci e le potature <u>provenienti dalle attività di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e), e comma 3, lettera a),</u> nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso <u>destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche</u> o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, <u>anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi,</u> mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana».</p>
---	--

Appare di tutta evidenza il notevole allargamento dell'ambito della esclusione. Infatti adesso si chiarisce in modo espresso che la esclusione dalla normativa sui rifiuti prevista dalla disposizione in esame riguarda tutti i rifiuti vegetali, sia urbani sia speciali; che essa ricomprende anche la destinazione alle "normali pratiche agricole e zootecniche" (nelle quali, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 182, rientrano espressamente le attività di raggruppamento ed abbruciamento di materiali vegetali per il reimpiego come concimanti o ammendanti); e opera anche quando ciò avvenga al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi.

A questo punto diventa ancor più evidente che la esclusione introdotta nel 2014, con il comma 6 bis dell'art. 182, per il raggruppamento e l'abbruciamento dei rifiuti vegetali urbani *in loco* ed in quantità limitate (considerate "normali pratiche agricole consentite") deve essere direttamente ricondotta nell'alveo più ampio della esclusione generale del (novellato) art. 185, comma 1, lett. f) il quale richiama espressamente le "normali pratiche agricole" quale condizione per la esclusione.

Peraltro, è appena il caso di sottolineare che, trattandosi di esclusione generale, essa riguarda tutte le fasi di gestione dei rifiuti, dalla raccolta al trasporto ed al riutilizzo, le quali restano così completamente liberalizzate.

Gli unici limiti consistono, da un lato, nell'obbligo di dimostrare la destinazione dei rifiuti vegetali alle normali pratiche agricole e zootecniche, ovvero la utilizzazione in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia. E dall'altro che ciò avvenga mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente nè mettono in pericolo la salute umana.

Obblighi probatori che -è bene evidenziarlo- incombono sul soggetto che invoca l'esenzione, così come risulta dalla costante giurisprudenza della Cassazione in tema di esenzioni dalla disciplina generale¹¹.

Resta solo da capire quanto tutto questo sia compatibile con la normativa europea, che non prevede alcuna esclusione di questo tipo e di questa ampiezza per i rifiuti vegetali. Ed anzi, sembra considerare la combustione delle stoppie una pratica non utile ma, a volte, addirittura nociva. Basta ricordare, in proposito, che il D.M. 15 dicembre 2005, dando attuazione all' art. 5 Regolamento CE 1782/03, allegato 4 ("*gli Stati membri provvedono affinché tutte le terre agricole siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali*"), alla norma 2.1, statuisce che "*al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo..... è vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati*"¹². Ed anche per la utilizzazione delle ceneri da combustione di biomassa si ritengono necessarie diverse operazioni, classificabili peraltro come recupero di rifiuto¹³.

CONCLUSIONI

In conclusione, alla luce della normativa attuale, la situazione relativa ai rifiuti vegetali sembra essere la seguente:

¹¹ Cfr. tra le tante, da ultimo Cass. pen., sez. 3, 21 gennaio 2015, n. 5178, Mainella

¹² Illustrando questa norma, il Manuale pratico della condizionalità delle imprese agricole (ARSIAL) precisa che "*talune pratiche come la bruciatura delle stoppie e dei residui colturali, incidono negativamente sulla dotazione di sostanza organica del terreno, anche perché sottraggono biomassa che potrebbe essere più efficacemente utilizzata se interrata*".

¹³ Cfr. Regione Lombardia, *Le proposte di linee guida del progetto BIOCEN per la gestione e lo spandimento su suolo agricolo delle ceneri da biomassa legnosa vergine*

A) I rifiuti vegetali sia urbani (da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali) sia speciali (da attività agricola ed agro-industriali) nonché ogni altro materiale agricolo o forestale non pericoloso non rientrano nel campo di applicazione della normativa sui rifiuti qualora siano destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente nè mettono in pericolo la salute umana (art. 185, comma 1, lett. f, D. Lgs. 152/06)

B) Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f (in cui rientrano i rifiuti vegetali urbani e speciali), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione dei predetti materiali all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10) (art. 182, comma 6 bis D. Lgs. 152/06)

C) Qualora non ricorrano le ipotesi della lettera A) e della lettera B), i rifiuti vegetali sono soggetti alla normativa sui rifiuti con le sanzioni ivi previste. Tuttavia, in tal caso, se si tratta di abbruciamento (non consentito) di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato, abbandonati o depositati in maniera incontrollata, non sono applicabili le disposizioni relative al delitto di combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis, comma 6 bis D. Lgs. 152/06), bensì le sanzioni amministrative di cui all'art. 255 D. Lgs. 152/06 se si tratta di rifiuti vegetali urbani (art. 256-bis, comma 6 D. Lgs. 152/06); ovvero le sanzioni contravvenzionali di cui all'art. 256, comma 1, lett. a) D. Lgs. 152/06 se si tratta di rifiuti vegetali speciali.

Resta solo da sottolineare ancora una volta che una situazione normativa quale quella sopra illustrata è esattamente l'opposto di quello che sarebbe auspicabile in materia ambientale, dove sarebbero necessarie, invece, poche norme chiare, semplici e senza deroghe e sottoderoghe a ripetizione risultanti dall'incastro di diverse disposizioni. Altrimenti, l'unica conseguenza è la disapplicazione.